



### **PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI**

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto contenente le modalità d'accesso alla CIGS per la crisi aziendale

Covid-19: Nuovo DPCM del 14 gennaio 2021

### **CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI**

Publicato dal CNDCEC il documento in materia di rating di legalità e Modello Organizzativo 231

Publicato l'aggiornamento delle norme del CNDCEC con le novità della Legge di Bilancio

L'Antitrust sull'informativa delle tempistiche di accoglimento in caso di richiesta di sospensione del finanziamento

Publicata la dichiarazione dell'EDPB in tema di antiriciclaggio e privacy

### **GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE**

È possibile sanare la posizione del contravventore ed evitare la sanzione amministrativa attraverso l'eliminazione degli effetti della violazione

### **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'**

Supersocietà di fatto: ammissibilità e fallimento della supersocietà e dei soci

## *Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto contenente le modalità d'accesso alla CIGS per la crisi aziendale*

*Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2020 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021*

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2021, il decreto-legge del 15 dicembre 2020, recante le modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per la crisi aziendale determinata dalla pandemia da COVID-19. Il provvedimento in commento prevede che, per l'anno 2020 e comunque fino al termine dell'emergenza economico-sanitaria, l'accesso all'integrazione salariale per la crisi aziendale dei lavoratori viene valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale: i) anche in assenza del piano di risanamento; ii) con sospensioni del lavoro anche in deroga al limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva e nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. Tale beneficio discende dall'esigenza di fronteggiare la crisi economica connessa alla diffusione della pandemia da COVID-19 che rappresenta un evento eccezionale ed esterno rispetto all'attività aziendale, impattando fortemente sul mercato del lavoro e generando una crisi economica diffusa. La misura rientra quindi tra quelle finalizzate a sostenere il reddito e garantire il mantenimento dei livelli occupazionali.

[torna su](#)

## *Covid-19: Nuovo DPCM del 14 gennaio 2021*

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.11 del 15 gennaio 2021*

È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2021, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recanti "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Il decreto in commento sarà in vigore dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021. In particolare, tra le altre, si prevedono le seguenti misure restrittive per il contenimento del contagio: i) limitazioni agli spostamenti tra regioni. Infatti, fino al 15 febbraio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, anche se in fascia gialla, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Ferma restando la facoltà di rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione; ii) introduzione delle zone bianche. In particolare, nelle regioni con scenario di tipo 1 e livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, verrà attribuita la cd. fascia bianca, con riapertura delle attività; iii) limitazioni alle visite a parenti e amici: dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 è consentita una visita al giorno, tra le 5 e le 22, presso un'altra abitazione privata, fino a un massimo di due persone oltre a quelle che già vivono in quella casa. I minori di 14 anni e le persone non autosufficienti non sono incluse in questo computo. In zona gialla la regola delle visite sarà consentita all'interno di una stessa regione, mentre in zona arancione e rossa sarà consentita solo all'interno di uno stesso comune. Contestualmente il Consiglio dei ministri ha anche approvato una proroga dello stato di emergenza fino al 30 aprile 2021, al fine di continuare a consentire procedure più snelle per emanare e fare applicare le restrizioni.

[torna su](#)

PROVVEDIMENTI NORMATIVI  
APPROVATI

## ***Pubblicato dal CNDCEC il documento in materia di rating di legalità e Modello Organizzativo 231***

*CNDCEC – “Rating di legalità e Modello Organizzativo ex. D.Lgs. 231/2001”, del 14 gennaio 2021*

Il documento in commento offre novità e spunti per la valorizzazione degli strumenti di corretta gestione aziendale. In particolare, descrive il funzionamento del *rating* di legalità quale misuratore del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle aziende e i relativi meccanismi premiali discendenti dalle condotte virtuose tenute dalle stesse. Il documento si occupa di passare in rassegna la disciplina applicabile, di recente integrata dal Regolamento attuativo emesso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, e ne individua le interrelazioni con le discipline esistenti. In particolare, si evidenzia il rapporto tra *rating* di legalità delle società e la disciplina della responsabilità amministrativa da reato della persona giuridica ex D.Lgs. 231/2001. Con riferimento a quest’ultima, si ritiene che una maggiore interconnessione tra Modello 231 e *rating* di legalità possa consentire una migliore valorizzazione di quest’ultimo, in una prospettiva, non più meramente limitata ai benefici previsti in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e delle banche, bensì estesa a premiare in modo più ampio l’imprenditore che adotti efficaci strumenti di *corporate governance* e corretta gestione aziendale.

[torna su](#)

## ***Pubblicato l’aggiornamento del CNDDCEC delle norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate con le novità della Legge di Bilancio***

*CNDCEC – Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate – Versione aggiornata al 12 gennaio 2021*

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha pubblicato la versione aggiornata delle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di società non quotate con le disposizioni introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021). Le norme in commento sostituiscono quelle precedentemente emanate in data 18 dicembre 2020 e si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.

[torna su](#)

## ***L’Antitrust sull’informativa delle tempistiche di accoglimento in caso di richiesta di sospensione del finanziamento***

*AGCM – Provvedimento n. 28511/2020 – Pubblicato nel Bollettino n. 2 dell’11 gennaio 2021*

Con il provvedimento in commento l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sanzionato una banca per non aver fornito indicazioni riguardo alla tempistica di accoglimento, stimata o almeno di massima, prevista in caso di richiesta di sospensione dei finanziamenti in essere, ai sensi dell’art. 56, comma 2, *lettera c)* del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, rubricato “*Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19*”. Infatti l’Antitrust stabilisce che la mancata informativa da parte della banca, in relazione alle tempistiche di accoglimento in caso di richiesta di sospensione del finanziamento, da parte del cliente, integra una violazione dell’art. 22 del Codice del Consumo in materia di “omissioni ingannevoli”, qualora nell’ambito di una pratica commerciale, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, si omettano informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno. Nel caso di specie, la violazione si è manifestata sotto forma di omissioni rilevanti nel sito *web*, per l’assenza di un’informativa chiara e completa sulle tempistiche di accoglimento delle richieste di sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, potendo così generare situazioni di incertezza e possibili ambiguità procedurali. La condotta in questione avrebbe potuto, infatti, indurre le microimprese interessate ad adottare scelte commerciali che altrimenti non avrebbero attuato, non consentendo loro di valutare consapevolmente soluzioni alternative alla sospensione delle rate.

[torna su](#)

## Publicata la dichiarazione dell'EDPB in tema di antiriciclaggio e privacy

EDPB – Dichiarazione sulla protezione dei dati personali trattati in relazione con la prevenzione del riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo, di dicembre 2020

Il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (*European Data Protection Board* - EDPB), ha pubblicato una dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali trattati in relazione alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. L'EDPB ritiene estremamente importante che le misure antiriciclaggio siano compatibili con i diritti relativi alla *privacy* sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea e nel rispetto del principio di proporzionalità. Infatti le misure antiriciclaggio riguardano l'intero sistema finanziario europeo e dunque possono interessare, in maniera globale, tutte le persone nel momento in cui utilizzano tali servizi. A tal proposito appare evidente che, nell'utilizzo di servizi di tipo finanziario, sorgono questioni relative alla protezione e al trattamento dei dati personali del fruitore. Si segnala quindi che l'imminente aggiornamento della legislazione antiriciclaggio rappresenta un'opportunità per affrontare congiuntamente le tematiche relative alla protezione della *privacy* e dei dati personali e alle misure antiriciclaggio, nonché la loro applicazione concreta. Nel documento in esame l'EDPB evidenzia la naturale interazione tra la protezione della *privacy*, dei dati personali e le misure antiriciclaggio e il fatto che un'articolazione più stretta tra le due normative andrebbe a vantaggio, sia della protezione dei dati personali, sia dell'efficienza del quadro antiriciclaggio. L'EDPB sottolinea altresì che l'aggiornamento del quadro normativo antiriciclaggio non può essere intrapreso senza una revisione del rapporto tra le misure antiriciclaggio e i diritti alla *privacy* e alla protezione dei dati personali. Per tale ragione, l'EDPB auspica un maggiore coinvolgimento da parte delle Istituzioni Europee nel processo di elaborazione di una nuova legislazione antiriciclaggio al fine di attivare un dialogo congiunto.

[torna su](#)

## È possibile sanare la posizione del contravventore ed evitare la sanzione amministrativa attraverso l'eliminazione degli effetti della violazione

Corte Costituzionale – Sentenza del 18 gennaio 2021, n. 50

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha affrontato la questione relativa alla legittimità degli artt. 1, commi 1, 2 e 4 della legge della Regione Veneto, 16 luglio 2019, n. 25 (*"Norme per introdurre l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative"*), avanzata con giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Nella fattispecie la legge della Regione Veneto, sottoposta al vaglio di legittimità, aveva previsto, attraverso un preavviso di sanzione, la possibilità di regolarizzazione della posizione del contravventore per mezzo della rimozione degli effetti della violazione, con reviviscenza della sanzione amministrativa in caso di inerzia del responsabile. La Corte Costituzionale ammette la legittimità della previsione di uno spazio temporale, prima dell'esecuzione delle sanzioni, nel quale è possibile eliminare gli effetti dell'illecito amministrativo da parte dei relativi autori, i quali possono così evitare la sanzione. La sentenza, tuttavia, ha dichiarato l'illegittimità della legge in riferimento alla mancata previsione di criteri uniformi dell'applicazione della procedura, affermando che non è possibile decidere volta per volta, con provvedimenti regionali, se e quando consentire la rimozione degli effetti della violazione. La Corte ha affermato in particolare che *"anche rispetto al diritto sanzionatorio amministrativo – di fonte statale o regionale che sia – si pone, in effetti, un'esigenza di predeterminazione legislativa dei presupposti dell'esercizio del potere sanzionatorio, con riferimento sia alla configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, sia alla tipologia e al quantum della sanzione stessa, sia – ancora – alla struttura di eventuali cause esimenti. E ciò per ragioni analoghe a quelle sottese al principio di legalità che vige per il diritto penale in senso stretto, trattandosi, pure in questo caso, di assicurare al consociato tutela contro possibili abusi da parte della pubblica autorità"*.

[torna su](#)

## *Supersocietà di fatto: ammissibilità e fallimento della supersocietà e dei soci*

*Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 13 gennaio 2021, n.366*

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, definisce i parametri per la configurabilità di una supersocietà di fatto tra una società di capitali e una o più società di persone o tra società di capitali e persone fisiche, affermando, altresì, che, al ricorrere di dati presupposti, il fallimento di una delle società costituenti la supersocietà di fatto può estendersi all'intera supersocietà e ai suoi soci, siano essi soci-società o soci-persone, in quanto illimitatamente responsabili. A tale assunto la Suprema Corte perviene sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 147, comma 5 L. Fall., il quale afferma che, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile, il fallimento si estende anche a tale società. In sostanza, nel caso di specie, il fallimento della s.r.l. è stato esteso alla s.n.c. e, di conseguenza, ai suoi soci illimitatamente responsabili. Il vincolo sociale tra le società, inoltre, era risulta provato, secondo la corte territoriale di provenienza, da alcuni indici rivelatori quali la medesima sede sociale e lo stesso recapito telefonico, il fatto che la s.n.c. era socia all'80% della s.r.l., l'aver in comune l'amministratore unico e la comunanza di impianti, materie prime e semilavorati. Afferma inoltre la Corte che, ai fini della dichiarazione di fallimento in estensione, non è necessario accertare lo stato di insolvenza delle singole società poiché tale presupposto sarà già stato valutato rispetto alla prima società sottoposta a fallimento.

[torna su](#)

### *Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

A cura di

**avv. Marco Moretti**

**avv. Piera Silvestri**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 809132232  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Via Antonio Locatelli, 3  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)